



CODICE ETICO DELLO SPORT



Un opuscolo di 12 pagine emesso dal Comune di Milano nel febbraio 2014, stampato e inviato alle Associazioni/Società sportive della città.

(frontespizio)

CODICE ETICO DELLO SPORT

PER LA CITTA' DI MILANO

Per prevenire i rischi di infiltrazione criminale e di illegalità

Per la trasparenza nella gestione delle organizzazioni sportive

Per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva

Per favorire la partecipazione nel rispetto delle differenze



Codice Etico proposto dal Comune di Milano alle associazioni e società sportive

La FIGB dovrebbe:

- 1) segnalare il presente opuscolo a tutte le ASD,
- 2) inserire questo file PDF nel sito federale,
- 3) farlo applicare... e dare l'esempio.

Segnaliamo che la FIGB ha nominato una COMMISSIONE ETICA:

- Rodolfo Cerreto,
- Gianna Arrigoni,
- Giuseppe Failla,
- Aldo Gerli,
- Ruggero Pulga

Quante ASD, nel nostro piccolo orticello, rispettano il presente Codice Etico?

In quale secolo le ASD italiane si adegueranno agli obiettivi previsti dal presente "Codice Etico".

Siamo venuti in possesso dell'opuscolo in oggetto. Il Comune ha messo in rete il file PDF (in allegato).

Dal file abbiamo estratto il paragrafo "K": **Trasparenza, rendicontazione e verificabilità**, di seguito riportato.

K. TRASPARENZA, RENDICONTAZIONE E VERIFICABILITÀ

Il Codice Etico impegna le associazioni/società sportive a prestare una particolare attenzione, non solo formale di mero adempimento di procedure, alla trasparenza delle proprie attività, dei propri atti, dei propri conti. Ciò in particolare verso i Soci, che ne hanno pieno diritto; ma anche, nei limiti di legge e della riservatezza dovuta, per ragioni di opportunità verso soggetti esterni privati e verso gli enti pubblici. La natura educativa, sociale e culturale dello sport comporta per i soggetti che lo organizzano e gestiscono un modo di porsi volto all'interazione con la società nel suo insieme, che non lasci adito e spazio a sospetti e illazioni, che rafforzi e veicoli la percezione dello sport come luogo pulito, corretto e dove non sono presenti interessi opachi e non verificabili.

La stesura dei bilanci, la redazione dei rendiconti sulle attività, le scritture contabili, le verbalizzazioni delle riunioni, l'archiviazione delle carte (relative ad esempio a giustificativi, tesseramenti, ricevute di pagamento, comunicazioni bancarie, affiliazioni, contratti, libri sociali) anche in forma semplice e sintetica affinché non comportino aggravii e oneri amministrativi, devono avere il giusto spazio all'interno delle attività di gestione della associazione/società sportiva, poiché consentono la tracciabilità delle decisioni e delle azioni.

I bilanci/rendiconto, anche per le associazioni che non hanno obblighi formali e tengono una contabilità semplificata, debbono essere trasparenti, quindi esposti con chiarezza e giustificati nelle voci e debbono rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione finanziaria/patrimoniale dell'associazione/società sportiva. Chi gestisce l'amministrazione svolgerà tale funzione con l'accortezza necessaria, e quando sottoporrà i bilanci/rendiconto, consuntivi e preventivi, all'approvazione dell'Assemblea dei soci, dedicherà il tempo sufficiente a chiarirne ed illustrarne i contenuti al fine di facilitarne l'esame e permettere di prendere decisioni consapevoli; i documenti sottoposti all'Assemblea dovranno essere tenuti a disposizione dei soci per un tempo ragionevole non inferiore a quindici giorni prima della data dell'assemblea. Nell'illustrare il contenuto dei bilanci consuntivi e preventivi, verranno esposti i progetti che si sono realizzati ed i progetti che giustificano per il futuro gli impegni di spesa.

I registri contabili o la semplice rendicontazione per chi non abbia obblighi di formalità e le voci delle entrate ed uscite di cassa debbono essere completi, senza omissioni od occultamenti, e tenuti aggiornati con tempestività, affinché i componenti delle strutture dirigenti ed i responsabili amministrativi abbiano la possibilità di verificare e accertare che non vengano effettuate spese non contabilizzate e non giustificate. La documentazione dei giustificativi (es: scontrini, ricevute, distinte di materiale ritirato o consegnato) deve essere conservata insieme ai registri contabili, deve essere di facile accesso per amministratori, consiglieri e per componenti del collegio sindacale o dei revisori dei conti. Qualunque socio ha la facoltà di chiedere chiarimenti sulla contabilità, formulando la richiesta agli organismi direttivi, che sono tenuti a dare risposta in tempi ragionevoli (per ragionevoli si intende: immediati se si è nel corso di Assemblea che deve deliberare su bilanci e rendiconto; in tempi che non vadano oltre le scadenze per le quali sono stati chiesti i chiarimenti; e comunque i tempi non debbono mai essere superiori a 30 giorni).

Con il presente Codice Etico l'associazione/società sportiva si obbliga a operare per impostare il proprio operato sulla base dei principi di trasparenza, rendicontazione e verificabilità tempestiva, secondo le modalità che riterrà più opportune e non con spirito formalistico e riduttivo, sia da parte dei Soci, sia, all'occorrenza, da parte di soggetti esterni.

Ogni associazione/società sportiva si impegna a definire una procedura chiara per i Soci di accesso agli atti e alla documentazione di gestione, soprattutto a quelli con riflessi economici e finanziari. E' indispensabile che in tempi brevi possano essere acquisiti gli elementi volti a fare luce su sospetti o dubbi di comportamenti scorretti o illegali, ancora prima che possano esser coinvolti gli organi della giustizia sportiva o ordinaria, in modo che si dimostri l'infondatezza della contestazione, oppure l'associazione/società sportiva possa immediatamente dichiararsi o costituirsi parte lesa.



CODICE ETICO DELLO SPORT

PER LA CITTA' DI MILANO

Per prevenire i rischi di infiltrazione criminale e di illegalità

Per la trasparenza nella gestione delle organizzazioni sportive

Per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva

Per favorire la partecipazione nel rispetto delle differenze



Codice Etico proposto dal Comune di Milano alle associazioni e società sportive

SCOPI E PRINCIPI

- 1 Il Codice Etico promuove il rispetto dei diritti fondamentali delle persone e la supremazia, sostanziale e formale, del **principio di legalità** nelle dinamiche sociali.
- 2 Il Codice Etico è una opportunità per chi lo sottoscrive, poiché promuove e rafforza l'**autoregolamentazione** delle associazioni/società sportive.
- 3 Il Codice Etico ha un ruolo di **autotutela** in quanto codice di condotta per le associazioni/società sportive, al fine di proteggersi da usi impropri dello sport, da fenomeni di illegalità, da interessi criminali e mafiosi.
- 4 Il Codice Etico promuove la **partecipazione** effettiva dei soci alla vita, alle logiche, alle dinamiche e alle decisioni dell'associazione/società sportiva, favorendo i principi della consapevolezza e della responsabilità individuale e collettiva.
- 5 Il Codice Etico favorisce il ruolo di **interscambio** fra la società/associazione sportiva che opera sul territorio e la **comunità locale** di riferimento.
- 6 Il Codice Etico favorisce i principi della **correttezza, dell'onestà e della lealtà** nelle pratiche sportive, competitive e non competitive, e più in generale favorisce nei rapporti sociali correttezza ed equilibrio di comportamenti, di linguaggio e di atteggiamenti; le associazioni/società sportive selezioneranno sulla base di questi principi i loro dirigenti.
- 7 Il Codice Etico sviluppa lo sport nell'esigenza del **rispetto della natura** e della sostenibilità ambientale.
- 8 Il Codice Etico rafforza la percezione dello **sport** come **luogo pulito e corretto** dove non sono presenti interessi opachi e non verificabili.
- 9 Il Codice Etico **genera consapevolezza** che i fenomeni di infiltrazione criminale possono essere favoriti dalla presenza all'interno delle associazioni/società sportive di forme di illegalità e inadempienze minori.
- 10 Il Codice Etico promuove nelle associazioni/società sportive la **trasparenza** dei propri atti, rende accessibili e verificabili la rendicontazione e i criteri di scelta delle attività, degli appaltatori per la realizzazione di opere e dei fornitori di beni o servizi.
- 11 Il Codice Etico riconosce lo sport quale dimensione e veicolo sostanziale per la formazione della persona, il corretto sviluppo ed espressione della personalità del bambino e dell'adulto, rispettoso delle caratteristiche personali e delle disabilità; quindi assegna allo sport un ruolo non solo sportivo ma anche **pedagogico e culturale** in funzione del miglioramento della società e della qualità della vita per il **benessere degli individui e delle comunità**.
- 12 Il Codice Etico riconosce che i principi di cui promuove l'attivazione da parte delle associazioni/società sportive sono principi di riferimento cui ogni altro soggetto coinvolto nell'organizzazione e promozione delle pratiche sportive è ugualmente chiamato a perseguire.

CONTENUTI E REGOLE

A. PREMESSE, ORIENTAMENTI VALORIALI E FINALITÀ

Il presente Codice Etico per lo Sport nasce in una fase storica mondiale in cui lo sport è stato via via sempre più riconosciuto dalla comunità internazionale quale dimensione e veicolo sostanziale per la formazione della persona, per il corretto sviluppo ed espressione della personalità del bambino e dell'adulto, per il suo appropriato inserimento sociale, per la maturazione di capacità e abilità emotive ed intellettive funzionali alle professionalità, per la sensibilizzazione rispetto a stili di vita sani e compatibili con la sostenibilità ambientale, per la crescita di coscienza civile, per la promozione della convivenza pacifica fra le diverse culture del mondo.

Al tempo stesso si è preso coscienza che lo sport – pur in una cornice ampia di corretta e virtuosa crescita di un sano mercato dello sport e di imprese socialmente responsabili - viene in molte circostanze distorto da interessi non legittimi e non compatibili, comportando crescenti problematiche di rilievo sociale (*doping, partite truccate, scommesse clandestine, riciclaggio, evasione fiscale, elusione fiscale tramite sponsorizzazioni fittizie, corruzione in occasione dell'organizzazione dei grandi eventi, lavoro in nero, razzismo, pedofilia*). Ciò inficia e pregiudica la credibilità e il ruolo dello sport quale veicolo di cultura di rispetto delle norme e di correttezza di comportamenti.

Il Codice Etico dello Sport è frutto del riconoscimento da parte del Comune di Milano del significativo valore sociale che lo sport svolge nelle dinamiche di una comunità locale, nell'ottica di mettere in essere nel tempo politiche pubbliche di indirizzo che promuovano il benessere dei suoi

abitanti attraverso le pratiche sportive.

Il Codice Etico riconosce come fondamentali e vincola i sottoscrittori al rispetto e alla promozione dei valori e dei principi della Costituzione Italiana, e considera validi riferimenti i seguenti documenti:

- I “Principi Fondamentali” contenuti nella Carta Olimpica (1896-1999);
- La Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO (1978);
- La Carta Europea dello Sport (1992);
- Il Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea (2007);
- Il Codice di comportamento sportivo del CONI (2012).

Il Codice Etico dello Sport si prefigge, attraverso la ricerca di collaborazioni e interscambi sostanziali con le associazioni/società sportive, le seguenti principali finalità:

- Stimolare e accompagnare le associazioni/società sportive verso una sempre maggiore valorizzazione del proprio ruolo sociale, culturale e pedagogico;
- Rafforzare la capacità propria delle associazioni/società sportive di tutelarsi da derive improprie, riducendone la vulnerabilità rispetto a interessi esterni deformanti, e in alcuni casi criminali;
- Agevolare la diffusione nelle attività sportive di comportamenti virtuosi da parte di - e nei rapporti fra - soci, dirigenti, maestranze, utenti, atleti, allenatori e istruttori.

Per le associazioni/società sportive il Codice Etico è uno strumento funzionale al tempo stesso

all'interno della propria organizzazione, al fine di ottimizzare e concorrere ad orientare le proprie dinamiche, processi e correlati comportamenti, e all'esterno, per far sì che i rapporti con i soggetti esterni siano appropriati ed efficaci.

Le associazioni/società sportive aderendo al Codice Etico si impegnano ad agevolare il ruolo del Comune di Milano ai fini delle proprie politiche di valorizzazione dello sport e di protezione dalle attività illegali e illecite. Il Comune di Milano opererà nel senso di promuovere presso la cittadinanza, in modo non estemporaneo, una compiuta consapevolezza del ruolo educativo e sociale dello sport, e nel supportare le associazioni/società sportive a rafforzarne l'operato in questo senso, nel modo che riterrà più funzionale e praticabile.

Nelle associazioni/società sportive il Codice Etico è uno strumento funzionale ai dirigenti, ai soci, agli allenatori, agli atleti e alle loro famiglie per rafforzare - e se del caso per esigere - comportamenti e attenzioni congruenti con associazioni/società sportive che operino con forte funzione sociale in forme trasparenti, prestando attenzione alla selezione di dirigenti e allenatori, rigorose nel rispetto degli obblighi di legge. Questi comportamenti, queste attenzioni, il controllo diffuso, renderanno le stesse associazioni/società maggiormente impermeabili a interessi impropri non dichiarati o ad interessi illegali della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale.

B. LOGICHE E MODALITÀ DI ADOZIONE E DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Codice Etico, in quanto strumento di autoregolazione, è liberamente adottabile da ogni associazione/società sportiva. Le associazioni/società sportive già concessionarie di impianti comunali hanno però l'obbligo a portarlo in discussione in Assemblea dei Soci dove potranno essere proposte modifiche o integrazioni alla formulazione del testo del Codice, in modo che siano più confacenti alla propria storia e identità, o alle situazioni peculiari in cui operano. Le modifiche proposte saranno vagliate dal Comune di Milano e da chi sarà preposto a monitorare l'applicazione del Codice Etico.

Per il migliore perseguimento delle finalità che il Codice Etico si prefigge, le associazioni/società sportive potranno proporre strumenti, pratiche, procedure alternative o complementari allo stesso Codice Etico.

Il Codice Etico è articolato in tematiche in modo che possano a loro volta evolvere nel tempo, anche disgiuntamente, a seconda delle interazioni che si svilupperanno con le associazioni/società sportive, e delle concrete priorità e ordini di attività che di concerto con l'amministrazione si realizzeranno. Il Codice Etico promuove spazi di riflessione alle associazioni/società sportive, e alla stessa amministrazione comunale, per una concreta e progressiva messa a punto della sua applicazione pratica.

Il Codice Etico difatti non si prefigge una mera approvazione passiva di principi generali senza che essi si traducano in comportamenti e attenzioni specifiche, e dunque, in ultima analisi, in una crescita condivisa con le associazioni/società sportive della qualità delle pratiche sportive sul territorio. Il Codice Etico non si limita a richiamare obblighi di legge, ma è funzionale a stimolare un percorso comune di sostanziale valorizzazione e rafforzamento del valore etico e sociale dello sport in Milano.

Ai fini delle eventuali verifiche dell'effettiva attuazione del Codice Etico il Comune di Milano si organizzerà in modo appropriato tramite organismi e referenti, con membri sia interni della pubblica amministrazione che esterni, per approvare eventuali modifiche al Codice, valutazione di strumenti alternativi o complementari, e per elaborarne e aggiornarne criteri, strumenti e tempi di applicazione. Il Comune di Milano si attiverà affinché si instaurino modalità di compartecipazione per un controllo diffuso, responsabilizzando i soci, gli atleti, le famiglie e gli utenti del centro sportivo. Gli ambiti di verifica, indicativamente, saranno articolati nel seguente modo: a) adempimenti di legge ordinaria; b) adempimenti di norme di diritto dello sport; c) attività sportive svolte e risultati sportivi ottenuti; d) attività culturali e pedagogiche anche non prettamente in ambito sportivo; e) riflessi delle attività delle associazioni/società sportive verso il territorio e, per i propri studenti, sul livello qualitativo di inserimento e di attiva partecipazione in ambito scolastico/universitario.

L'approvazione, la sottoscrizione e la concreta applicazione da parte di associazioni/società sportive del Codice Etico è altresì funzionale a eventuali riconoscimenti qualificativi, incentivi e premialità che verranno assegnati dal Comune di Milano.

Nel momento in cui le Federazioni, gli Uffici tributari o altri organi di indagine o di verifica abbiano messo in atto istruttorie, atti ingiuntivi, sanzioni per violazioni di norme o per comportamenti antisportivi, le associazioni/società

sportive che hanno rapporti con l'Amministrazione comunale si impegnano a informare l'Ente entro 15 giorni dalla ricevuta notifica, con eventuali note di accompagnamento, in modo che possa valutare approfondimenti conoscitivi volti all'adozione di eventuali provvedimenti.

C. PRINCIPI DI LEGALITÀ E INTEGRITÀ

Il Codice Etico si richiama al principio di legalità e responsabilità nelle dinamiche sociali, in termini sia formali che sostanziali. Il Codice Etico impegna a non consentire il diffondersi di pratiche e comportamenti accettati di non rispetto delle norme e ad attivarsi per l'eventuale modifica di quelle regole che appaiano inadeguate, presso le sedi competenti e secondo le procedure previste, in modo che non si radichino nel tempo pratiche di elusione della norma.

Il Codice Etico si richiama e promuove parimenti, a fianco del principio di legalità, il principio di integrità, volto ad assicurare la coerenza etica fra tutti i comportamenti, in modo che l'ambiente sportivo sia non solo rispettoso delle norme, ma anche compiutamente etico nel senso di correlazioni virtuose e congruenti fra le vite personali delle persone che vi operano, i comportamenti individuali che caratterizzano le attività sportive, le pratiche organizzative e gestionali, le relazioni con i soggetti esterni all'associazione/società sportiva.

Lo sport è riconosciuto dal Codice Etico quale luogo e strumento privilegiato per il rispetto delle norme e per la promozione e il consolidamento di una cultura della legalità nella società.

Particolare attenzione verrà prestata dalle associazioni/società sportive al rispetto delle regole sia nelle competizioni sportive (promuovendo fra gli atleti comportamenti improntati a una reale onestà, lealtà e correttezza nei confronti degli avversari e dei compagni di squadra, anche con riferimento ai concetti del fair-play, ivi incluso l'impegno a non provocare, non irridere, non intimidire, né ad adottare comportamento che possa ledere la dignità della persona, indurre a reazioni dettate dall'emotività o utilizzare mezzi estranei al corretto agonismo), sia nei rapporti interni all'organizzazione sportiva (ivi incluso il rispetto degli accordi verbali, della parola data, e dei regolamenti interni, con attenzione a una adeguata disciplina di comportamenti), sia nei rapporti con lo Stato, con particolare riferimento alle obbligazioni contabili e fiscali, alla contrattualistica nel diritto del lavoro, per il loro

valore anche simbolico nel rafforzare corretti termini di convivenza all'interno di una comunità. Il rispetto della norma deve essere reale e non deve essere associata a collaterali comportamenti scorretti, né li giustifica.

I soggetti firmatari si impegnano a non veicolare in alcun modo attraverso le pratiche sportive quotidiane una mentalità in cui disattendere o aggirare le norme, per qualsivoglia ragione, abbia una sua legittimità.

D. TIPOLOGIA E GOVERNO SOCIETARI, ORGANIZZAZIONE INTERNA

Ogni associazione/società sportiva presterà particolare attenzione alla forma giuridica (associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta o non riconosciuta; srl a scopo sociale; srl tradizionale; altra società di persone o capitali) con cui opera, che dovrà essere coerente e funzionale alle tipologie di attività che svolge (pratiche dilettantistiche di base, servizi sportivi di larga utenza, eventi di differente rilevanza, gestione di impianti sportivi di differente rilevanza) e alle logiche che la caratterizzano (no profit senza assunzione di rischi d'impresa, no profit con assunzione di rischi d'impresa, profit), impegnandosi a evitare commistioni o situazioni che ingenerino confusione, opacità e non corrispondenza fra fini perseguiti, mezzi prescelti e percezione sociale, anche per evitare situazioni di concorrenza sleale e di distorsione del mercato nella sua corretta regolazione. Le implicazioni economiche dell'attività svolta devono trovare coerente corrispondenza nella struttura associativa/societaria prescelta.

Va in ogni caso garantito il sostanziale esercizio del diritto di voto ai soci, con rispetto della democrazia interna nei casi di associazioni sportive, e dei diritti delle minoranze in caso di società di capitali.

A tale aspetto dovrà essere prestata un'attenzione non di semplice forma, bensì di sostanza, poiché le pratiche sportive, anche laddove oggetto di legittime e funzionali dinamiche di mercato, sono un patrimonio sociale comune, collettivo, fonte di culture e comportamenti diffusi, e il valore della partecipazione plurale, del confronto, relativamente ad attività che hanno impatti e ricadute sulla qualità della vita delle persone sono una componente che il Codice Etico intende promuovere e rafforzare all'interno della loro comunità sportiva.

Si promuoverà dunque presso i Soci e, secondo

discrezionalità, ad altri soggetti che siano nella pratica attori sostanziali delle attività quotidiane (es.: istruttori, volontari), una loro effettiva partecipazione alla gestione ed alla vita dell'associazione/società sportiva. Si forniranno a tale fine comunicazioni tempestive ed efficaci delle convocazioni di assemblee, dei verbali, dei bilanci, degli incontri, delle attività e delle iniziative; si auspica che la associazione/società sportiva si doti di un proprio sito web che agevoli la partecipazione effettiva.

L'associazione/società sportiva avrà uno statuto che non sia in contrasto con il presente Codice Etico e che ne accolga le linee guida; è opportuno - a maggior garanzia dei soci - che lo statuto istituisca un organo specificamente preposto alla promozione della correttezza comportamentale all'interno dell'associazione/società sportiva, non solo a dirimere le eventuali controversie, sotto forma di Collegio dei Proibiviri, o di Comitato Etico, o altro, con il compito altresì di vigilare sull'effettiva applicazione di quanto sancito del presente Codice Etico, e per sanzionarne le violazioni.

L'associazione/società sportiva - al fine di garantire che nella propria struttura non abbiano luogo infiltrazioni di qualsivoglia natura da parte di persone in qualche modo legate o riconducibili alla criminalità organizzata (italiana o internazionale) e per contrastare fenomeni di illegalità quali le violazioni degli obblighi fiscali, la violazione degli obblighi che regolano i rapporti di lavoro e di collaborazione, la corruzione, i comportamenti che procurano danno all'ambiente e alla natura, la violazione delle norme edilizie, la pedofilia, il razzismo, e per contrastare il gioco d'azzardo, le scommesse illegali e gli illeciti sportivi come la violazione delle regole antidoping, violenze tra avversari, mancato rispetto delle decisioni dei giudici/arbitri - si obbliga a verificare la moralità e la rettitudine di coloro che vogliono diventarne soci.

L'associazione/società sportiva accetta come soci sia cittadini italiani, sia cittadini non italiani, sia coloro che ancora non abbiano una cittadinanza, con particolare riguardo alle situazioni dei minori, e riconosce a tutti i soci uguaglianza e pari dignità senza distinzioni di condizione fisica, sociale, di sesso, di razza, di cultura, di nazionalità, di origine etnica e territoriale, di lingua, di religione, di opinioni politiche. I soci si impegnano ad osservare e a fare osservare il presente Codice Etico, attraverso un loro ruolo attivo. I comportamenti dei soci si debbono caratterizzare per lealtà, correttezza, onestà.

L'associazione/società sportiva si impegna a

redigere ogni anno, al suo interno, un elenco dei dirigenti, cioè di coloro che all'interno delle associazioni/società sportive hanno un ruolo di responsabilità, o di rappresentanza, o funzioni di controllo o disciplinare.

I dirigenti, oltre a osservare i comportamenti di lealtà, correttezza e probità previsti per tutti i soci, debbono svolgere le loro funzioni con peculiare trasparenza e onestà, essere imparziali nelle decisioni, diligenti e prudenti nel gestire i beni dell'associazione/società sportiva. Devono favorire l'accesso alle informazioni da parte di tutti i soci ed essere disponibili a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti che vengono loro rivolti, dando riscontro alle richieste in tempi ragionevoli, che comunque non possono superare i 30 giorni. Non possono avere interessi economici in contrasto con le finalità dell'associazione/società sportiva; né potranno aderire/partecipare a società, associazioni e/o enti che si trovino in contrasto sotto il profilo, economico, etico, sociale e sportivo. Non debbono mettere in essere comportamenti che, avvantaggiando sé od altri, siano causa di danno alla associazione/società sportiva; evitano altresì di ottenere vantaggi economici personali non dichiarati attraverso le attività per conto dell'associazione/società sportiva. Ogni potenziale conflitto di interesse che dovesse insorgere dovrà essere immediatamente dichiarato, e, se non rimosso tempestivamente, comporterà la decadenza dalla funzione dirigenziale.

L'associazione/società sportiva si impegna a verificare che coloro che si candidano per posti direttivi o funzioni di controllo (sia retribuiti che non retribuiti) e, a maggior ragione, coloro che vengono eletti nei posti direttivi o a funzioni di controllo:

- non abbiano subito condanna penale anche con sentenza non definitiva o con provvedimenti equiparabili a sentenza per fatti o comportamenti che si pongano in contrasto con i principi e le regole del Codice: con particolare riferimento alle problematiche relative ai reati di mafia e di criminalità organizzata, ai reati contro il patrimonio e contro lo Stato, e ai reati lesivi della dignità e dei diritti della persona;
- non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza o a misure cautelari o non siano stati interdetti dai pubblici uffici;
- non siano stati più volte protestati, o dichiarati insolventi, o sottoposti a procedure fallimentari con implicazioni penali.

Le condizioni sopradescritte sono cause di ineleggibilità a ruoli dirigenti e a funzioni di

controllo, e qualora sopravvenute provocano la immediata decadenza dal ruolo/funzione, per la durata della pena.

A fini di trasparenza, l'associazione/società sportiva è tenuta, nel caso in cui tali condizioni sussistano o sopravvengano, a comunicarlo ai soci garantendo all'interessato/interessati dai provvedimenti il diritto di fornire le proprie ragioni con adeguata evidenza. L'associazione/società sportiva, di concerto con l'interessato/i, ha la facoltà di procedere con approfondimenti conoscitivi del caso in questione ai fini di documentare e motivare un'eventuale differente determinazione rispetto alla non eleggibilità o alla decadenza, dandone informativa scritta all'Ente Comune di Milano con l'integrale documentazione sugli elementi su cui essa si basa e sulle eventuali misure di rafforzamento della tutela della correttezza dei comportamenti societari che dovesse essere stato valutato di varare, fra cui è considerata obbligatoria la comunicazione ai soci e agli utenti. L'Ente Comune potrà esaminare la situazione sulla base della documentazione ricevuta e fornire, anche tramite organismi indipendenti, indicazioni e suggerimenti rispetto alle determinazioni da assumersi da parte dell'associazione/società sportiva; per quanto concerne gli eventuali rapporti di collaborazione in essere, o potenziali, con l'associazione/società sportiva, l'Ente stesso ha facoltà di non ritenere fondata la richiesta di deroga e potrà procedere ad adottarne i provvedimenti conseguenti.

Particolare attenzione potranno avere casi che concernano percorsi di recupero sociale attraverso lo sport, casi che palesemente riguardino questioni minori e casi riconducibili a questioni legate a rischi professionali con implicazioni di natura colposa.

Qualora dovesse emergere la sussistenza di alcune delle suddette condizioni di ineleggibilità senza che il soggetto interessato ne abbia data comunicazione agli organi direttivi presentando immediate dimissioni, la struttura o l'organo direttivo a ciò preposto delibererà/provederà alla revoca dell'incarico riportando la delibera in Assemblea dei soci per la necessaria ratifica, e per applicare i provvedimenti disciplinari stabiliti dall'organismo di verifica etica interna.

L'associazione/società sportiva si impegna a dare adeguata visibilità a ogni fatto o elemento che, nel rispetto dei diritti individuali di privacy, comporti rischi potenziali di contrasto con i principi e gli obiettivi del Codice Etico, poiché una adeguata trasparenza di tali tematiche è principio fondativo della correttezza dei comportamenti nello sport.

E. RAPPORTI CON LA COMUNITÀ LOCALE

L'associazione/società sportiva, nel quadro della sua completa autonomia, si impegna a operare in modi che siano attenti alle esigenze e ai fabbisogni delle persone, delle comunità, delle associazioni e articolazioni della società civile, delle imprese che insistono sul suo bacino di utenza.

L'autonomia verrà dunque esercitata con prudenza e buon senso in modo che non si sviluppino attività in palese contrasto con altre esigenze locali. Laddove ragionevole si ricercheranno collaborazioni con altre associazioni/società sportive locali.

L'associazione/società sportiva adotterà modalità di pubblicizzazione e di condivisione informativa del proprio operato funzionali a creare interscambi virtuosi con il territorio, sia in ambito sportivo che extra-sportivo, in modo da assicurare che lo sport sia una componente radicata nella dinamica sociale, e non avulsa da essa. Si presterà attenzione a valorizzare le proprie attività, a metterle in rete e a ricercare opportunità di collaborazione presso gli enti locali e loro articolazioni quali i consigli di zona, e presso le scuole, le università, le articolazioni della società civile (associazioni e famiglie) e il sistema delle imprese, con particolare riferimento alle cooperative, alle società a scopo sociale e alle imprese attive in programmi di valorizzazione delle ricadute sociali delle proprie attività, operando in sinergia e armonia con gli altri attori sociali tramite la ricerca di reciprocità. Particolare importanza dovrà essere data alla ricerca di collaborazioni con il sistema scolastico e universitario, in modo da rafforzare i percorsi educativi di sviluppo delle capacità motorie degli studenti.

Le associazioni/società sportive si impegnano a impedire ogni utilizzo dello sport, diretto o indiretto tramite soggetti collegati, per fini che siano lesivi dei diritti delle persone, illiberali e antidemocratici, con particolare riferimento all'apologia di ideologie totalitarie e discriminatorie, e all'abuso e al sopruso di persone.

Le associazioni/società sportive si impegnano a non collocare *slot-machines* all'interno degli impianti in gestione e a non farne uso in alcun modo quale modalità di reperimento fondi, al pari di altre forme di gioco d'azzardo.

F. AMBITO SPORTIVO

Il Codice Etico promuove in termini sostanziali e non solo proclamati i principi della correttezza, dell'onestà e della lealtà nelle attività sportive, competitive e non competitive, e più in generale promuove rapporti sociali basati su correttezza ed equilibrio di comportamenti, di linguaggio e di atteggiamenti.

Nei luoghi e nei momenti di gara e di allenamento l'associazione/società sportiva si adopererà affinché vi sia un contesto di compostezza e correttezza di modi, e a evitare episodi che generino discredito o nomea negativa per i luoghi e le pratiche sportive.

Sia in ambito di competizione, sia in ambito di allenamento e di attività preparatoria (corsi, stage, preparazione personale), l'associazione/società sportiva tramite tutti i suoi componenti (soci, dirigenti, istruttori/istruttrici, allenatori/allenatrici, volontari) si prodigherà per far sì che la correttezza e la civiltà di comportamenti sia il valore prioritario di riferimento della pratica sportiva. La legittima ricerca del risultato sportivo, perseguito con la dovuta e necessaria determinazione, non dovrà dunque in alcun modo soppiantare i principi del corretto confronto.

Anche in caso di torti subiti o scorrettezze di cui si dovesse essere oggetto, sia in competizione che in allenamento, la reazione dovrà, nei limiti del fattibile, essere composta, proporzionata, e in ogni caso orientata a evitare degenerazioni e a sottoporre le questioni insorte nelle dovute sedi secondo le dovute procedure. In caso di evidente temporanea riduzione di autocontrollo da parte di un atleta o di altro esponente dell'associazione/società sportiva, per non giustificabili ma comprensibili situazioni di forte pressione emotiva, gli altri esponenti dell'associazione/società sportiva si attiveranno per agevolare un tempestivo ripristino di un appropriato comportamento, formale e sostanziale; porgendo le eventuali scuse alle parti lese, se se ne saranno purtroppo create le condizioni.

Soci, atleti, dirigenti, istruttori/istruttrici, allenatori/allenatrici, volontari, e ogni altro soggetto collegato alla partecipazione a manifestazioni sportive ed a competizioni si impegnano al rispetto delle regole e al leale comportamento sportivo; gareggiano nel rispetto dei principi di sportività e lealtà; concorrono e favoriscono il corretto svolgimento della competizione con comportamenti non violenti e non alterati da sostanze dopanti; osservano comportamenti rispettosi verso gli altri atleti, tesi a garantire l'integrità fisica propria e dell'avversario; osservano comportamenti atti a contrastare

fenomeni di razzismo, discriminazione o pedofilia. Le associazioni/società sportive adottano iniziative volte a valorizzare e a premiare con periodicità i comportamenti leali dei propri atleti ed esponenti, e a sensibilizzare il pubblico al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori e tifosi. I dirigenti, le atlete/atleti, le istruttrici/istruttori e le allenatrici/allenatori nell'esercizio delle proprie funzioni non possono chiedere né accettare per sé o per altri somme di danaro, benefici o regali che non abbiano un valore puramente simbolico ad integrazione del corrispettivo pattuito contrattualmente.

I soci delle associazioni/società sportive che svolgono ruoli di giudice/arbitro applicheranno le regole con chiarezza, rigore e imparzialità.

L'associazione/società sportiva selezionerà i propri istruttori/istruttrici riponendo particolare attenzione a che essi siano in grado e si attengano ai seguenti comportamenti: a) Integrità: devono mantenere un elevato standard morale; insegnano a essere onesti e corretti verso i propri compagni di squadra come anche verso gli avversari; il comportamento posto in essere in precedenti esperienze deve essere irreprensibile, con particolare riferimento alle problematiche riconducibili alla pedofilia e al rispetto di genere; b) Motivazione: devono saper suscitare passione negli allievi; c) Spirito di servizio: pongono generosamente la loro opera al servizio dell'associazione/società sportiva, disponibili ad effettuare all'occorrenza anche mansioni complementari o più semplici senza atteggiamenti riduttivi del proprio ruolo; d) Sicurezza: svolgono le attività didattiche dando precedenza ai criteri di sicurezza e di integrità degli allievi; e) Responsabilità: si sentono responsabili della buona riuscita dell'attività didattica valutando il livello di partenza degli allievi e ponendosi l'obiettivo di farli progredire; f) Positività: mantengono un atteggiamento positivo e costruttivo anche di fronte agli imprevisti e ai contrattempi, risolvendo le situazioni con creatività; g) Esempio: sono di esempio con il proprio comportamento; hanno la responsabilità di agire come un modello e di promuovere uno stile di vita sano per gli atleti da seguire. Devono mostrare un comportamento responsabile nei confronti delle risorse naturali e dell'ambiente e devono motivare gli allievi ad averne la stessa cura; h) Efficacia: mostrano con competenza e autorevolezza come vanno eseguite le manovre e gli esercizi; i) Rispetto: si rivolgono ad allievi e colleghi in modo educato, evitando toni sgradevoli, offensivi, o atteggiamenti di disprezzo, mantenendo un atteggiamento imparziale e disponibile verso tutti; ricercano sempre, se possibile, una mediazione; rispettano le decisioni

prese dai colleghi istruttori e da dirigenti e volontari nello svolgimento delle loro funzioni, eventualmente discutendone nelle dovute sedi; l) Misura nei rimproveri: i rimproveri, laddove ritenuti necessari, devono essere indirizzati col pieno rispetto della persona e con attenzione ai luoghi, ai tempi e ai modi, poiché la loro unica funzionalità è quella di agevolare l'apprendimento dell'allievo; m) Solidarietà: creano solidarietà di gruppo tra gli allievi e con gli altri istruttori; n) Competenza: costantemente migliorano, perfezionano e aggiornano le proprie competenze tecniche, teoriche e pratiche; usano metodologie e tecniche didattiche in cui sono preparati e per le quali hanno conseguito le qualifiche necessarie; o) Cura del materiale: trattano il materiale didattico e i mezzi utilizzati con cura, contribuendo alla loro conservazione e manutenzione, e trasmettono agli allievi questi principi.

L'associazione/società sportiva selezionerà allenatrici/allenatori prestando attenzione affinché questi, oltre a ottemperare alle norme valide per le istruttrici/istruttori, si adoperino per trasmettere i valori educativi dello sport ai propri atleti. Nello specifico le allenatrici/allenatori si debbono attenere anche ai seguenti comportamenti: 1) Correttezza: insegnano agli atleti a essere onesti e corretti verso i propri compagni di squadra come anche verso gli avversari. Devono evitare e proibire l'utilizzo di metodi di allenamento sleali e illegali (compresi i farmaci per aumentare la prestazione). Non accettano e denunciano qualsiasi tentativo di corruzione fatto nei loro confronti o verso i propri atleti; 2) Equità: si comportano con equità verso gli atleti; forniscono a ognuno di essi le stesse opportunità e i tempi di formazione adeguati alle esigenze e alle capacità di ogni atleta; non mostrano favoritismi; 3) Responsabilità: devono dare agli atleti l'opportunità di sviluppare le loro capacità, la fiducia e l'autostima. Promuovono i valori educativi dello sport e il principio per cui vincere è solo una parte dell'atletismo, ma che divertimento e piacere, maturazione sociale e, in generale, l'affermazione delle proprie potenzialità umane sono più importanti. Tengono informati i genitori (o chi ha la potestà genitoriale) degli atleti minorenni in merito ai programmi di formazione, viaggi possibili, regole e regolamenti. 4) Preparazione: hanno la responsabilità di tenere il passo con gli ultimi sviluppi nelle tecniche di formazione e allenamento e fanno in modo che le strutture di formazione siano in buone condizioni e appropriate. 5) Affidabilità: devono ispirare fiducia negli atleti e li coinvolgono nelle decisioni riguardanti il loro futuro sportivo. Rispettano le regole di riservatezza. Mantengono le promesse e gli impegni assunti.

L'associazione/società sportiva verificherà che le istruttrici/istruttori e le allenatrici/allenatori abbiano le caratteristiche sopradescritte, che abbiano adeguata esperienza, competenza, preparazione, studi condotti rispetto ad una qualifica preposta di pratica sportiva. L'associazione/società sportiva si premunerà di rendere evidente agli utenti la coerenza tra gli obiettivi di apprendimento che saranno perseguiti e le qualifiche degli istruttori, evitando che non si generino aspettative infondate.

Dirigenti, volontari accompagnatori e familiari o amici durante le gare e presenti agli allenamenti dovranno attenersi ai medesimi principi di istruttori/istruttrici e allenatori/allenatrici, con ancora altrettanta attenzione e cura.

In sintesi tutti contribuiranno a dare una immagine positiva dell'associazione/società sportiva capace di creare fiducia per la preparazione, per la competenza e correttezza dei suoi atleti, dei suoi allenatori, dei suoi giudici, dei suoi dirigenti.

G. IL RUOLO PEDAGOGICO E CULTURALE DELLO SPORT

Lo sport, sia agonistico che non agonistico, è riconosciuto quale strumento dotato di particolari e specifiche valenze pedagogiche, oltre a valenze culturali in senso lato. Lo sport, sempreché sia impostato, condotto e praticato secondo modalità appropriate e non deformate da comportamenti devianti, è dunque un fattore di rilevante importanza ai fini del benessere delle persone individualmente e della comunità nel suo insieme; un ruolo rilevante lo sport lo svolge, su queste premesse, anche ai fini della salute fisica delle persone, promuovendo corretti stili di vita.

Per converso, lo sport condotto in modo improprio, sia da un punto di vista dell'esecuzione tecnica dei gesti e dei movimenti di ogni disciplina, sia dal punto di vista delle logiche con cui viene praticato e delle finalità che si perseguono, può essere fonte di danni per la persona e di criticità sociali, sia di entità trascurabile, sia non di rado di entità più significativa, talvolta seria.

Con il presente Codice Etico le associazioni/società sportive si vincolano a impostare e condurre le attività sportive da un punto di vista tecnico secondo le metodiche codificate di riferimento delle federazioni di appartenenza o secondo le procedure canonicamente riconosciute quali valide e, se diversamente, dopo fasi di accertamento attestabili dell'effettiva efficacia e funzionalità

delle modalità alternative utilizzate. L'associazione/società sportiva si adopererà affinché la ricerca del risultato agonistico, della prestazione di eccellenza e in ultima analisi del successo e della vittoria, dell'affermazione individuale o di squadra, componente rilevante della pratica sportiva e in quanto tale educativa, non degeneri in attività e pratiche non virtuose o addirittura improprie in termini di formazione della persona.

A fianco degli obiettivi precipuamente sportivi di natura agonistica, le associazioni/società sportive tramite il presente Codice Etico si impegnano dunque a valorizzare la componente pedagogica ed educativa implicita nelle pratiche sportive, sia in competizione che in allenamento, secondo le modalità che liberamente sceglieranno e attraverso un operato costantemente attento a questi aspetti da parte di istruttrici/istruttori, allenatrici/allenatori, dirigenti, soci, volontari, famiglie, predisponendo attività di presa di coscienza e di informazione di base se ritenute opportune.

Nell'ampio spettro di valenze educative di cui lo sport è portatore laddove correttamente praticato, con il presente Codice Etico le associazioni/società sportive si orientano a valorizzare in particolare i principi della **consapevolezza** (correlata anche alla propriocezione corporea) e della **responsabilità individuale e collettiva** (correlata alla chiara correlazione fra diritti e doveri dell'atleta): in questo modo, la preparazione di buoni atleti e buoni praticanti sportivi sarà particolarmente funzionale ad agevolare la formazione di persone in grado di esercitare i propri diritti e compiere i propri doveri con spirito critico e coscienza civica. Parimenti le associazioni/società sportive si adopereranno per promuovere stili di vita sani.

H. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLO SPORT

Lo sport è riconosciuto nell'ambito del presente Codice Etico quale attività costitutivamente compatibile con la natura, particolarmente funzionale alla sostenibilità ambientale e a culture e stili di vita consapevoli delle esigenze di non deturpare l'ambiente e di utilizzare energie rinnovabili nella misura più ampia possibile. Una vita condotta in buona armonia con la natura è parte integrante di una corretta pratica sportiva.

L'associazione/società sportiva si impegna dunque, attraverso l'operato dei propri soci, dirigenti, istruttori/istruttrici, allenatori/allenatrici, volontari e atleti, a praticare e promuovere: a) la

tutela dell'ambiente e la conservazione dei sistemi naturali; b) non inquinare e non sprecare le fonti energetiche; c) osservanza delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali per il rispetto e la tutela dell'ambiente terrestre e marino; d) comportamenti che migliorino le predette norme e convenzioni; e) attenta e accorta gestione del ciclo dei rifiuti connessi con le pratiche sportive, con particolare attenzione alla raccolta differenziata; f) tutela del paesaggio; g) la cultura di salvaguardia e di protezione del pianeta, nostro bene comune.

I. PRESA DI COSCIENZA, AUTO-DOTAZIONE DI STRUMENTI E AUTO-TUTELA DA ILLEGALITÀ MINORI O DA USI IMPROPRI DELLO SPORT

Il Codice Etico, in quanto strumento autoregolativo, presuppone e implica al tempo stesso la capacità delle persone di operare in piena autonomia, attenendosi spontaneamente ai vincoli cui ci si è liberamente obbligati ed esercitando le proprie funzioni con trasparenza, appropriate conoscenze tecniche e adeguata personalità, per una compiuta capacità di giudizio e decisione in un'ottica di consistente responsabilità rispetto agli effetti del proprio operato.

Al riguardo dunque l'associazione/società sportiva si impegna a promuovere al proprio interno tali caratteristiche, rimuovendo impedimenti anche involontari a un compiuto esercizio di ogni funzione in piena sovranità, consapevolezza e autonomia decisionale. Particolare importanza in questo senso rivestono i soci, sia di associazioni sportive che di società di persone o capitali, che si impegnano in modo peculiare ad agevolare la crescita e il mantenimento nel tempo della capacità delle persone a operare in coscienza e con responsabilità.

In tale cornice il presente Codice Etico viene adottato dall'associazione/società sportiva nella consapevolezza che fenomeni di infiltrazione criminale (talvolta in forma strumentale occulta per accreditarsi subdolamente quali "operatori sportivi" credibili) possono essere favoriti dalla presenza all'interno delle associazioni/società sportive di forme di illegalità e inadempienze minori, nell'ambito di un ambiente disattento a una rigorosa cultura del rispetto delle regole e della disciplina. Piccole illegalità rendono ricattabile nel tempo una associazione/società sportiva da parte di operatori senza scrupoli e l'unico modo per non rendersi vulnerabili è vigilare affinché si attui il pieno e compiuto rispetto di ogni norma.

L'auto-tutela rispetto a questi potenziali rischi si basa dunque in particolare sull'attenzione da porre a creare un ambiente sano, con ruoli interni sufficientemente articolati, processi decisionali condivisi fra un numero non troppo limitato di soggetti, e rispettoso delle regole. Ciò agevolerà anche nel rendere più naturalmente impermeabile l'associazione/società sportiva a chi persegue obiettivi non dichiarati o difficilmente compatibili - talvolta del tutto incompatibili - con gli scopi statuari di una associazione/società sportiva e con i valori dello sport, quali influenze improprie sul tessuto sociale, interessi economici non legittimi o altro.

L'attenzione a un ambiente sano e rispettoso delle regole a partire dalle piccole cose quotidiane agevolerà l'aggregazione e l'impegno di persone di sani principi.

J. AUTO-TUTELA DA GRAVI ILLEGALITÀ E DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il presente Codice Etico viene adottato dall'associazione/società sportiva sulla base della consapevolezza che il contesto contemporaneo evidenzia a livello internazionale e nazionale, purtroppo, una crescente infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dello sport, inclusa l'Italia (mafia, camorra, 'ndrangheta, organizzazioni di dimensioni trans-nazionali). Nella maggior parte dei casi ciò coinvolge attività e associazioni/società sportive ad alta rilevanza economica, ma sono presenti anche casi che coinvolgono attività minori. Il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata rappresenta un sostanziale pericolo per il mondo dello sport e non può essere sottovalutato, proprio per l'esigenza di salvaguardare e tutelare lo sport nel suo complesso.

Anche le associazioni/società sportive minori, che con meno probabilità possono essere coinvolte direttamente, possono svolgere un ruolo non secondario nel prevenire e contrastare tali problematiche attraverso la loro non permeabilità a usi strumentali da parte di chi sia male intenzionato e la promozione di una mentalità diffusa consapevole di tali rischi e basata sulla correttezza sociale nel senso più ampio, non solo prettamente sportiva.

Con il presente Codice Etico l'associazione/società sportiva si obbliga a operare per prevenire e contrastare, con i mezzi che valuterà opportuni, la diffusione all'interno della propria organizzazione e

delle attività condotte, e del mondo dello sport in generale, dei fenomeni delle partite truccate, delle scommesse clandestine, del riciclaggio di denaro, del lavoro nero, della corruzione in ogni ambito con particolare riferimento alla costruzione e gestione di impianti sportivi e a eventi e manifestazioni.

Parimenti, si impegna a prevenire e contrastare i fenomeni della pedofilia, del razzismo, della discriminazione, dell'evasione e dell'elusione fiscale anche tramite sponsorizzazioni fittizie. Si impegna altresì a denunciare comportamenti non conformi ai principi del presente Codice.

K. TRASPARENZA, RENDICONTAZIONE E VERIFICABILITÀ

Il Codice Etico impegna le associazioni/società sportive a prestare una particolare attenzione, non solo formale di mero adempimento di procedure, alla trasparenza delle proprie attività, dei propri atti, dei propri conti. Ciò in particolare verso i Soci, che ne hanno pieno diritto; ma anche, nei limiti di legge e della riservatezza dovuta, per ragioni di opportunità verso soggetti esterni privati e verso gli enti pubblici. La natura educativa, sociale e culturale dello sport comporta per i soggetti che lo organizzano e gestiscono un modo di porsi volto all'interazione con la società nel suo insieme, che non lasci adito e spazio a sospetti e illazioni, che rafforzi e veicoli la percezione dello sport come luogo pulito, corretto e dove non sono presenti interessi opachi e non verificabili.

La stesura dei bilanci, la redazione dei rendiconti sulle attività, le scritture contabili, le verbalizzazioni delle riunioni, l'archiviazione delle carte (relative ad esempio a giustificativi, tesseramenti, ricevute di pagamento, comunicazioni bancarie, affiliazioni, contratti, libri sociali) anche in forma semplice e sintetica affinché non comportino aggravii e oneri amministrativi, devono avere il giusto spazio all'interno delle attività di gestione della associazione/società sportiva, poiché consentono la tracciabilità delle decisioni e delle azioni.

I bilanci/rendiconto, anche per le associazioni che non hanno obblighi formali e tengono una contabilità semplificata, debbono essere trasparenti, quindi esposti con chiarezza e giustificati nelle voci e debbono rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione finanziaria/patrimoniale dell'associazione/società sportiva. Chi gestisce l'amministrazione svolgerà tale funzione con l'accortezza necessaria, e

quando sottoporrà i bilanci/rendiconto, consuntivi e preventivi, all'approvazione dell'Assemblea dei soci, dedicherà il tempo sufficiente a chiarirne ed illustrarne i contenuti al fine di facilitarne l'esame e permettere di prendere decisioni consapevoli; i documenti sottoposti all'Assemblea dovranno essere tenuti a disposizione dei soci per un tempo ragionevole non inferiore a quindici giorni prima della data dell'assemblea. Nell'illustrare il contenuto dei bilanci consuntivi e preventivi, verranno esposti i progetti che si sono realizzati ed i progetti che giustificano per il futuro gli impegni di spesa. I registri contabili o la semplice rendicontazione per chi non abbia obblighi di formalità e le voci delle entrate ed uscite di cassa debbono essere completi, senza omissioni od occultamenti, e tenuti aggiornati con tempestività, affinché i componenti delle strutture dirigenti ed i responsabili amministrativi abbiano la possibilità di verificare e accertare che non vengano effettuate spese non contabilizzate e non giustificate. La documentazione dei giustificativi (es: scontrini, ricevute, distinte di materiale ritirato o consegnato) deve essere conservata insieme ai registri contabili, deve essere di facile accesso per amministratori, consiglieri e per componenti del collegio sindacale o dei revisori dei conti. Qualunque socio ha la facoltà di chiedere chiarimenti sulla contabilità, formulando la richiesta agli organismi direttivi, che sono tenuti a dare risposta in tempi ragionevoli (per ragionevoli si intende: immediati se si è nel corso di Assemblea che deve deliberare su bilanci e rendiconto; in tempi che non vadano oltre le scadenze per le quali sono stati chiesti i chiarimenti; e comunque i tempi non debbono mai essere superiori a 30 giorni).

Con il presente Codice Etico l'associazione/società sportiva si obbliga a operare per impostare il proprio operato sulla base dei principi di trasparenza, rendicontazione e verificabilità tempestiva, secondo le modalità che riterrà più opportune e non con spirito formalistico e riduttivo, sia da parte dei Soci, sia, all'occorrenza, da parte di soggetti esterni.

Ogni associazione/società sportiva si impegna a definire una procedura chiara per i Soci di accesso agli atti e alla documentazione di gestione, soprattutto a quelli con riflessi economici e finanziari. E' indispensabile che in tempi brevi possano essere acquisiti gli elementi volti a fare luce su sospetti o dubbi di comportamenti scorretti o illegali, ancora prima che possano esser coinvolti gli organi della giustizia sportiva o ordinaria, in modo che si dimostri l'infondatezza della contestazione, oppure l'associazione/società sportiva possa immediatamente dichiararsi o costituirsi parte lesa.

L. RAPPORTI DI LAVORO—APPALTI — FORNITURE DI BENI E SERVIZI

L'associazione/società sportiva si impegna affinché i rapporti di lavoro con il personale, sia dipendente che di collaborazione e di consulenza, siano rispettosi delle norme di diritto e delle convenzioni sindacali, siano in regola con la normativa contributiva e fiscale; siano concordati corretti e adeguati rapporti economici. Nei rapporti di lavoro e di collaborazione debbono essere garantite l'integrità fisica e morale, rispettata la normativa sulla sicurezza, salvaguardata la salute, assicurati ambienti di lavoro salubri. L'associazione/società sportiva si deve preoccupare che il personale dipendente ed i collaboratori, nell'ambito delle proprie funzioni, partecipino attivamente al processo di prevenzione dei rischi ed abbiano comportamenti compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute e della sicurezza. I rapporti di lavoro e di collaborazione debbono essere formalizzati con un documento scritto, nel quale vanno evidenziati: le mansioni, la retribuzione, la durata.

L'associazione/società sportiva si impegna a porre una adeguata attenzione agli appaltatori a cui affidano la realizzazione di opere o la fornitura di beni o servizi, impegnandosi a rendere trasparenti e verificabili le ragioni della scelta; i contratti con appaltatori e fornitori vanno fatti, salvo valide motivazioni, per iscritto. L'affidamento di incarichi professionali e il coinvolgimento di operatori terzi per attività e opere che concernono la vita della associazione/società sportiva deve aver dunque luogo con diligenza, verificando altresì i requisiti morali, di correttezza e di rispetto delle norme da parte di tali soggetti terzi.

Per gli appalti di entità tali che comportino l'obbligo per gli enti pubblici a bandi di gara aperti, le associazioni/società concessionarie dovranno espletare procedure competitive verificabili e trasparenti, controllando in particolare i requisiti di integrità morale dei soggetti che partecipano alla procedura selettiva, così come previsto dalla normativa vigente per le stazioni appaltanti.

L'associazione/società sportiva esigerà da maestranze, prestatori d'opera e fornitori reciproca correttezza nei propri riguardi, impegnandosi in ogni caso a dare evidenza, e se del caso a denunciare, comportamenti impropri, di inadempienza o comunque scorretti di cui dovesse essere oggetto. L'associazione/società sportiva si impegna dunque a non subire con passività comportamenti scorretti, intimidazioni, ricatti, richieste illegali, e a non alimentare e favorire situazioni di omertà o omesse denunce di fatti illegali e scorretti.

M. LE RICADUTE EDUCATIVE, SOCIALI E CULTURALI DELLE PRATICHE SPORTIVE

Il presente Codice Etico muove dalla premessa che lo sport correttamente condotto svolge un ruolo pedagogico, sociale e culturale di grande rilevanza e che deve essere oggetto di politiche pubbliche che ne rimuovano impedimenti al migliore dispiego, ne regolino al meglio le dinamiche di mercato affinché garantisca un vasto spettro di opportunità, senza che si determinino processi di esclusione o marginalizzazione (logistica, sociale, anagrafica, economica) per specifiche fasce di popolazione.

In questa cornice, lo sport è positivo se condotto nei modi appropriati, al punto da poter essere una vera e propria “palestra di esercizio di socialità”.

Oltre alle pratiche sportive in quanto tali, e ai risultati sportivi come esito delle competizioni, il presente Codice Etico impegna le associazioni/ società sportive, con il tempo, a organizzarsi (anche in forme consorziate in modo da limitare costi e oneri, da replicare buone pratiche già in essere, da generare sinergie e interscambi che ne agevolino la messa in essere) per porre attenzione agli effetti sulle persone (giovani e adulti) dell’attività sportiva promossa, nei limiti del possibile e del ragionevole.

A tale fine, senza che ciò costituisca obbligo o vincolo, l’associazione/società sportiva valuterà nel tempo se affiancare al bilancio contabile sia un bilancio sportivo (relativo ai risultati sportivi ottenuti) che un bilancio sociale (relativo ai risultati sociali ottenuti tramite le pratiche sportive realizzate), anche in forme molto agili e sintetiche per le società sportive minori.

• • •

Questo Codice Etico è funzionale a essere diffuso e utilizzato liberamente, in Milano e non, quale fonte di ispirazione per la promozione dei valori etici dello sport. Si invita cortesemente a citarlo.

Nella sua formulazione scritta nessuna sua parte può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici, o altri, senza citarne la provenienza e l’ideazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Milano e di Transparency International Italia, che sono proprietarie dei diritti di proprietà intellettuale. Transparency International Italia e Avviso Pubblico operano per la diffusione del presente Codice Etico e sono a disposizione per assistere enti e associazioni interessati a ulteriori possibili utilizzi e applicazioni.

Il presente Codice Etico dello Sport è stato redatto da: Paolo Bertaccini Bonoli per conto di Transparency International Italia, David Gentili Presidente della Commissione Consiliare Antimafia del Comune di Milano, Anna De Censi Presidente della Commissione Consiliare Benessere, Qualità della Vita, Sport e Tempo Libero del Comune di Milano, Daniela Fabbri e Roberto Castellini del Settore Sport e Benessere del Comune di Milano, Pierpaolo Romani Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico.

Codice di Comportamento Sportivo



Garante del Comportamento Sportivo
Stadio Olimpico Curva Sud – Gate 23
00135 - ROMA
e-mail: garante@coni.it

Deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 30 ottobre 2012

Principi fondamentali

Premessa

Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del Coni.

1. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8. Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Ferma restando la previsione di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Spetta agli organismi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente

l'applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

12. Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Disposizione finale

Le Federazioni sportive nazionali, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.

ALLEGATO "A"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.

- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.

LEGENDA ALLEGATO "A"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): "frode sportiva".
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): "doping".
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito, da art. 216 a art. 235:
art. 216: "bancarotta fraudolenta"; art. 217: "bancarotta semplice"; art. 218: "ricorso abusivo al credito"; art. 220: "denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito"; art. 227: "reati dell'istitutore"; art. 228: "interesse privato del curatore negli atti del fallimento"; art. 229: "accettazione di retribuzione non dovuta"; art. 230: "omessa consegna o deposito di cose del fallimento"; art. 233: "mercato di voto"; art. 234: "esercizio abusivo di attività commerciale".
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.):
art. 600: "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" – art. 600 bis: "prostituzione minorile" – art. 600 ter: "pornografia minorile" – art. 601: "tratta di persone" – art. 603: "plagio".
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.):
art. 605: "sequestro di persona" – art. 609 bis: "violenza sessuale" – art. 609 quater: "atti sessuali con minorenne" – art. 609 quinquies: "corruzione di minorenne".
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58)

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui ai seguenti artt. c.p.:
art. 314 (“peculato”); art. 316 (“peculato mediante profitto dell’errore altrui”); art. 316 bis (“malversazione a danno dello Stato”); art. 316ter (“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”); art. 317 (“concussione”); art. 318 (“corruzione per un atto d’ufficio”); art. 319 (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”); art. 320 (“corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”); art. 321 (“pene per il corruttore”); art. 322 (“istigazione alla corruzione”).
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.):
capo I – “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.;
capo II – “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.;
capo III – “Della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico”, “falso materiale”), da art. 476 a art. 493bis c.p.;
capo IV - “Delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 494 a art. 498 c.p.
- Delitti contro il patrimonio di cui ai seguenti artt. c.p.:
art. 628 (“rapina”), art. 629 (“estorsione”), art. 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”); art. 640 (“truffa”); art. 640 bis (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”); art. 644 (“usura”), art. 646 (“appropriazione indebita”); art. 648 (“ricettazione”); art. 648bis (riciclaggio); art. 648ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”).
- Delitti associativi di cui all’art. 416 c.p.: (“associazione per delinquere”) e all’art. 416 bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”).
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.